

C O M U N E D I I G L E S I A S

(Provincia di Carbonia- Iglesias)

Settore Servizi Socio - Assistenziali

AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' **LINEA DI INTERVENTO 1**

Il Responsabile del Servizio

VISTA la legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 35, commi 2 e 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la Regione Sarda ha predisposto un programma di interventi urgenti a favore delle politiche sociali e del lavoro, attraverso diverse azioni tra loro integrate e con significative ricadute nel campo sociale, lavorativo, scolastico ed abitativo;

CONSIDERATO che in particolare, per quanto attiene le politiche sociali, la norma in oggetto trasferisce ai comuni i finanziamenti per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, articolate in tre linee di intervento;

VISTA la L.R. 2 agosto 2013 n. 21, art. 1, con la quale la Regione Sarda attiva la prosecuzione delle azioni di contrasto alle povertà secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 35, commi 2 e 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/9 del 26/09/2013, con la quale sono state ripartite le risorse regionali ai comuni della Sardegna, e vengono illustrate le modalità di attivazione del programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà, garantendo e migliorando la prosecuzione delle iniziative;

VISTA la legge n.328/2000 e la L.R. del 23.12.2005 n. 23 art.33;

CONSIDERATO che si deve procedere a dare attuazione alla linea di intervento 1);

Rende noto che:

E' indetto il bando di concorso per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei contributi economici di sostegno per le povertà estreme LINEA D'INTERVENTO 1.

ART. 1 DESTINATARI: il presente bando è rivolto a coloro che:

- vivono condizioni di grave deprivazione economica da lungo tempo e le cui possibilità di impegno lavorativo sono attualmente molto ridotte ma possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;
- si trovano in condizioni di povertà ma dispongono di capacità lavorative e di relazione che ne possono favorire il rientro nel mercato del lavoro e il superamento della condizione di deprivazione.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE:

- essere cittadini italiani e stranieri e le loro famiglie residenti da almeno due anni in Sardegna prive di reddito o con reddito insufficiente, intendendo tale per l'anno 2012, un Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 4.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF (pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno sociale, assegno alimentare, sussidi erogati in presenza di particolari patologie per compensare l'assenza o l'insufficienza del reddito, rendite Inail, ecc.);

- essere residenti nel Comune di Iglesias.

Gli interventi del presente programma non sono cumulabili con altri interventi assistenziali di natura economica erogate dal Comune o da altre amministrazioni pubbliche.

Gli interventi del presente programma sono cumulabili con gli interventi assistenziali previsti dalla linea di intervento 2) per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali.

Gli interventi del presente bando non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla linea di intervento 3 "servizio civico comunale".

Per quanto riguarda gli utenti beneficiari del sussidio di cui alla L.R. n. 20/97, si precisa che gli inserimenti lavorativi verranno compensati mediante l'utilizzo del sussidio medesimo, previa acquisizione di apposita certificazione attestante che nulla osta affinché il soggetto interessato possa essere impiegato nelle attività previste dal presente bando.

ART. 3 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE: ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, per nucleo familiare si intende quello composto da:

- > richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G. n. 223 del 30.05.1989;
- > soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica;

Si precisa inoltre:

- il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- in caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Sono fatte salve le altre disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.C.M. n. 242/01 sulla comprensione del nucleo familiare.

ART. 4 REQUISITI REDDITUALI: Ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

> Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF (pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno sociale, assegno alimentare, rendite Inail, sussidi erogati in presenza di particolari patologie per compensare l'assenza o l'insufficienza di reddito).

ART. 5 PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E PUNTEGGIO:

nel redigere la graduatoria si darà priorità al punteggio come segue;

a) in relazione alla situazione familiare

1	Nuclei familiari con minori a carico	n. 1 minore a carico n. 2 minori a carico n. 3 minori a carico n. 4 minori a carico n. 5 o più minori a carico	Punti 6 Punti 7 Punti 8 Punti 9 Punti 10 + 1 punto per ogni persona presente, all'interno del nucleo, con un'invalidità pari o superiore al 75% o portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92)
2	Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico	n. 1 minore a carico n. 2 minori a carico n. 3 minori a carico n. 4 minori a carico n. 5 o più minori a carico	Punti 5 Punti 6 Punti 7 Punti 8 Punti 9 + 1 punto per ogni persona presente, all'interno del nucleo, con un'invalidità pari o superiore al 75% o portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92)
3	Persone che vivono sole	Fascia d'età 18 – 35 Fascia d'età 36 – 55 Fascia d'età 56 – 65	Punti 3 Punti 4 Punti 5 + 1 punto se presenta un'invalidità pari o superiore al 75% o portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92)

4	Nuclei familiari con figli maggiorenni conviventi	n. 1 figlio maggiorenne n. 2 figli maggiorenni n. 3 e più figli maggiorenni	Punti 1 Punti 2 Punti 3 + 1 punto per ogni persona presente, all'interno del nucleo, con un'invalidità pari o superiore al 75% o portatore di handicap grave (art. 3, comma 3 Legge n. 104/92)
5	Altre tipologie di nuclei familiari (fratelli maggiorenni, marito e moglie senza figli, persone senza vincoli di parentela)		Punti 1 + 1 punto per ogni persona presente, all'interno del nucleo, con un'invalidità pari o superiore al 75% o portatore di handicap grave (art. 3, comma 3 Legge n. 104/92)

N.B. Per nucleo monogenitoriale si intende nucleo in cui è presente un solo adulto con figli minori

N.B. L'eventuale appartenenza a più tipologie di nucleo familiare previste al punto a) non verrà cumulata ai fini dell'attribuzione del punteggio: verrà assegnato il punteggio più favorevole al nucleo familiare.

b) in relazione al certificato ISEE ridefinito verranno attribuiti:

- Isee da € 0 ad € 1.000,00 = punti 5
- Isee da € 1.001,00 ad € 2.000,00 = punti 4
- Isee da € 2.001,00 ad € 3.000,00= punti 3
- Isee da € 3.001,00 ad € 4.500,00 = punti 1

La ridefinizione e quantificazione del calcolo ISEE sarà rilevata con l'applicazione della seguente formula

ISEE ridefinito = ISE + redditi esenti IRPEF (da dichiarare separatamente)

Valore scala equivalenza (indicata nell'attestato ISEE).

c) situazioni aggravanti in caso di parità di punteggio:

- assenza di relazioni parentali considerabili risorse;
- situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, abitazione fatiscente, ecc.);
- emarginazione sociale o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze o problematiche giudiziarie;

Per la predisposizione della graduatoria si sommeranno i punteggi sommati come da punti a) e b) del presente bando. A parità di punteggio, dopo aver esaminato le eventuali situazioni aggravanti, si darà la precedenza ai nuclei familiari con il reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore parità di reddito ISEE alla data di arrivo della domanda presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

ART. 6 IMPORTO DELLA MISURA ECONOMICA:

Il sostegno economico è quantificato nella misura massima di € 300,00 mensili. L'importo potrà essere ridefinito dal Comune in base all'entità del finanziamento regionale all'uopo destinato. La durata dell'intervento è di massimo tre mesi; il Comune si riserva di quantificare il numero dei mesi in base al numero delle domande che verranno presentate ed al finanziamento assegnato.

ART. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA:

I soggetti ammessi al programma hanno l'obbligo di sottoscrivere il progetto di aiuto personalizzato, che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati con il Servizio Sociale, finalizzati all'attivazione di percorsi di responsabilizzazione (inserimento in attività di pubblica utilità).

Il Percorso individualizzato prevede:

- l'inserimento dell'utente in attività di pubblica utilità, anche svolte direttamente dal Comune, commisurate alle capacità delle persone inserite;
- permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;
- educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria, al sostegno delle responsabilità familiari;
- miglioramento dell'integrazione socio – relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale o attività di volontariato, ecc.;
- eventuali altre forme di intervento potranno essere definite in relazione alla particolarità delle singole situazioni;

La mancata sottoscrizione del progetto, l'assenza di condivisione con il Servizio Sociale del progetto individualizzato, o il non rispetto degli obblighi assunti (un elevato numero di assenze non giustificate) comporteranno la decadenza dal beneficio. Gli interessati non potranno inoltre usufruire di altre forme di assistenza erogate dal Comune per i tre mesi successivi al termine dell'inserimento. Il periodo (6 mesi dall'inserimento) sarà ritenuto valido anche nel caso di abbandono anticipato delle attività.

La richiesta di assistenza dopo i tre mesi verrà esaminata dal Servizio Sociale ed erogata nelle more di quanto previsto dal vigente Regolamento.

N.B. = in caso di attività di pubblica utilità svolte direttamente dall'Ente non si instaura rapporto - di lavoro subordinato né pubblico né privato in quanto le attività si configurano come "prestazioni volontarie".

La graduatoria degli utenti sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale ed affissa per numero quindici giorni consecutivi presso l'Ufficio dei Servizi Sociali. Sarà inoltre pubblica sul sito del Comune di Iglesias. Dopo tale termine la graduatoria sarà definitiva.

La graduatoria rimarrà valida per un anno dall'inizio del suo utilizzo, e comunque fino ad esaurimento, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 27/09/2012.

ART. 8 VERIFICHE

Sarà cura dell'Amministrazione effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese. Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR n. 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse, inoltre potrà sospendere o revocare i benefici ottenuti e mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero, oltre agli adempimenti previsti dalle norme. Verifiche periodiche verranno effettuate per accertare l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.

Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia destinato a superare le concrete situazioni di povertà ed a garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio dell'intero nucleo familiare.

ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al presente programma deve essere redatta, pena l'esclusione sull'apposito modulo, fornito dal Comune. Debitamente sottoscritta dovrà essere presentata nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 – lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 17.00, presso gli Uffici del Servizio Sociale – Piazza Municipio - Ufficio Assistenti Sociali - entro il termine perentorio del 28 Ottobre 2013.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine suddetto. Il ogni caso nella domanda si dovrà dichiarare/allegare:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione su eventuali patologie che pregiudichino l'inserimento lavorativo e la conseguente riduzione delle capacità lavorative.

Saranno escluse dal programma le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. L'Ufficio potrà richiedere sanatoria delle domande non complete entro giorni cinque dalla comunicazione. Dopo tale termine le domande saranno definitivamente escluse.

Saranno altresì escluse dal programma sperimentale le domande di coloro:

- il cui ISEE ridefinito superi l'importo di € 4.500,00 annui;
- rifiutino di essere inseriti nel programma (inserimenti lavorativi).

Gli interventi del presente programma non sono cumulabili con altri interventi assistenziali di natura economica.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA :

alla domanda occorre allegare:

- attestazione ISEE in corso di validità, con riferimento ai redditi anno 2012;
- autocertificazione contenente altre rendite non soggette ai fini IRPEF;
- copia di documento d'identità in corso di validità.

ART.11 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO:

Il Comune provvede al pagamento del contributo mensilmente e dietro avvio del programma e del progetto personalizzato.

ART. 12 PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, presso l'U.R.P. ed è consultabile sul sito www.comune.iglesias.ca.it.

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI SOCIALI
DOTT. PAOLO CARTA